



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

causa n. 2018/02VG – richiesta di autorizzazione a appellare

IL PRESIDENTE,

vista l'istanza di autorizzazione a appellare l'ordinanza resa dalla Corte il 12 novembre 2018 nella causa 2018/02VG in punto di difetto di giurisdizione, tempestivamente proposta dalla procura di ;

OSSERVA QUANTO SEGUE.

1. L'istanza omette del tutto di valutare gli effetti dell'art. 9 dell'atto istitutivo del trust in questione, contenente una clausola di elezione della giurisdizione esclusiva del foro di , cosicché l'intera prospettazione di una possibile impugnazione dell'ordinanza resa dalla Corte percorre un binario parallelo rispetto a quello percorso dalla Corte, che a quella clausola attribuì rilievo dirimente.
2. Il vizio di difetto di rilevanza che così colpirebbe l'istanza di autorizzazione a impugnare potrebbe venire meno qualora venisse contestato il potere stesso della Corte di sollevare la questione di giurisdizione d'ufficio ("motivo principale di impugnazione"), dato che la questione fu introdotta dal giudice Matthews all'apertura della prima e unica udienza del procedimento e su di essa tanto l'istante che il Curatore redassero apposita memoria su invito della Corte.
3. Né nel corso della discussione in udienza né nella propria memoria l'istante dedusse il difetto di potere della Corte di sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione: ne consegue che questa deduzione non può essere prospettata in sede di impugnazione.
4. L'istante torna poi su temi già prospettati, espressamente o meno: tacito assenso alla giurisdizione da parte del Curatore speciale ("secondo motivo principale di impugnazione"), espresso assenso da parte dei beneficiari maggiorenni e capaci ("primo motivo subordinato di impugnazione"), errata applicazione del principio "privatorum consensus iudicem non facit" ("secondo motivo subordinato di impugnazione"). Su questi temi l'ordinanza si è espressa, rilevando che essi appartengono al dominio dei procedimenti contenziosi e che infatti tutte le fonti citate dall'istante riguardano casi con parti attrici e parti convenute, mentre il procedimento deciso dall'ordinanza 12 novembre 2018 vede soltanto una parte ricorrente.
5. Deve essersene avveduto l'istante, che sostiene doversi applicare le regole dei procedimenti contenziosi ("terzo motivo subordinato di impugnazione"), appoggiandosi al decreto presidenziale 17 luglio 2018, in forza del quale – rilevato che il procedimento introdotto dal ricorso "pur formalmente di volontaria giurisdizione, tocca interessi di terzi e anzi è specificamente indirizzato a disporre di tali interessi", e "che, quindi, la sostanza del procedimento è simile a quella di un procedimento contenzioso" - veniva nominato un Curatore speciale per tutelare gli interessi dei beneficiari minori

REPUBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore

T +378 (0549) 882 991

presidente.cortefiducia@istituzioni.sm



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

causa n. 2018/02VG – richiesta di autorizzazione a appellare

e dei beneficiari non nati; anche a questo argomento ha risposto l'ordinanza, spiegando la differenza fra procedimenti che toccano interessi di terzi e procedimenti contenziosi (d'altronde, fu necessario nominare un Curatore precisamente perché non si era dinanzi a un procedimento contenzioso).

6. L'elenco dei motivi si conclude ("primo motivo in linea ulteriormente subordinata") con l'invocazione della generale giurisdizione della Corte ex art. 53 comma 1, della legge sul trust n. 42 del 2010, senza avvedersi che essa non fu invocata nel ricorso e che, in mancanza, appartiene alla discrezionalità della Corte esercitarla o meno.
7. Le osservazioni che precedono conducono alla declaratoria o di inammissibilità (sopra, nn. 3 e 6) o di assenza di "incertezza delle questioni giuridiche decise" ai sensi dell'art. 11 del decreto delegato n. 128 del 2013 (sopra, nn. 4 e 5).
8. L'istante solleva in conclusione una ipotesi di "incompatibilità" del Presidente della Corte a pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione a appellare perché egli è stato componente del Collegio che ha reso l'ordinanza; non si avvede però l'istante che questa è precisamente la fattispecie regolata dalla legge, la quale attribuisce al Presidente della Corte competenza funzionale sia nei procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 12 del decreto delegato cit.) sia nel consentire o meno le impugnazioni (art. 11.2 del medesimo decreto, richiamato dall'art. 12.3).

PER QUESTI MOTIVI

rigetta l'istanza.

Borgo Maggiore, 11 dicembre 2018



REPUBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore

T +378 (0549) 882 991

presidente.cortefiducia@istituzioni.sm